

**Allegato alle condizioni per polizza "GLOBALE FABBRICATI/ C.A.R. / RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO"
a cura e spese del cliente con primaria compagnia assicurativa
SPECIFICHE DI POLIZZA GLOBALE FABBRICATI**

Con riferimento agli impegni testé assunti sono qui di seguito elencate le specifiche minime che devono formare il contenuto della polizza cd 'Leasing' vincolata a favore della Società:

SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata deve corrispondere:

- per i fabbricati al valore di costruzione a nuovo escluso soltanto il valore dell'area
- per gli impianti al valore di acquisto come da relativa fattura

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'

La Società si obbliga, fino alla concorrenza delle somme sotto indicate a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato.

CLAUSOLA DI VINCOLO

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di BNL LEASING S.P.A., PIAZZA LINA BO BARDI 3 20124 MILANO – di seguito denominata 'Locatore/Assicurato' –. A tale fine, la Società/Compagnia di assicurazione si obbliga:

- a) a riconoscere detto vincolo come l'unico operante sulla copertura assicurativa e a mantenerlo invariato anche sulle polizze successive che sostituiranno la prima e sulle relative appendici;
- b) a non consentire, prima della scadenza della polizza e dei successivi rinnovi, la riduzione della garanzia prestata e a non disdettare la polizza o accettare la disdetta o richiesta di sospensione della garanzia da parte del Conduttore/Utilizzatore contraente, senza il preventivo consenso scritto del Locatore/Assicurato;
- c) a non accettare domande di variazione della polizza da parte del Conduttore/Utilizzatore, senza il preventivo consenso scritto del Locatore/Assicurato e a comunicare a quest'ultimo ogni eventuale circostanza che possa menomare o pregiudicare l'operatività della garanzia assicurativa;
- d) a fornire la garanzia prevista in modo continuativo, entro il termine di scadenza del vincolo, fino a quando il Locatore/Assicurato ne abbia interesse, anche nel caso che il Conduttore/Utilizzatore non faccia fronte al pagamento delle rate di premio, purché il premio stesso venga corrisposto dal Locatore/Assicurato;
- e) a tal fine, a comunicare al Locatore/Assicurato, a mezzo lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dalla data di ricevimento, l'eventuale disdetta o richiesta di sospensione della garanzia che dovesse pervenire da parte del Conduttore/Utilizzatore, nonché il mancato pagamento del premio entro il termine previsto o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla Sua naturale scadenza;
- f) a far riconoscere al Locatore/Assicurato la facoltà di provvedere al pagamento della rata di premio entro i successivi trenta giorni e, in deroga a quanto indicato al primo comma dell'art.1901 c.c., a prestare la garanzia in modo continuativo, anche nel periodo intercorrente tra la scadenza della rata di premio ed il suo pagamento da parte del Locatore/Assicurato, nonché per trenta giorni successivi alla comunicazione ad esso Locatore/Assicurato dell'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza;
- g) a liquidare esclusivamente a BNL LEASING S.P.A. l'indennizzo assicurativo dovuto, salvo nostra espressa autorizzazione a liquidare direttamente il Conduttore/Utilizzatore.

RIEPILOGO caratteristiche e condizioni di copertura minime Polizza GLOBALE FABBRICATI

CONTRAENTE	: deve corrispondere al locatario del contratto di leasing
ASSICURATO	: BNL LEASING S.P.A.
VINCOLATARIA	: BNL LEASING S.P.A.
SCADENZA VINCOLO	: non deve essere antecedente alla scadenza del contratto di leasing
FIRMA ASS.NE VINCOLO	: deve essere presente
FIRMA ASS.NE	: deve essere presente

GARANZIE DA INSERIRE IN POLIZZA:

RC DELLA PROPRIETA' : il massimale non deve essere inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per anno

ALTRE GARANZIE:

Garanzia base:	Valore da assicurare:
Incendio, fulmine, esplosione, scoppio	Pari al 100% della somma assicurata

Garanzia Extend	Valore da assicurare:
Tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi	Pari al 70% della somma assicurata
Terrorismo e sabotaggio	
Sovraccarico neve	
Uragani, bufere, tempesta, vento, trombe d'aria e grandine	

Garanzia catastrofali	Valore da assicurare:
Terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche	Pari al 60% della somma assicurata
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	

**Allegato alle condizioni per polizza "GLOBALE FABBRICATI/ "C.A.R. / RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO"
a cura e spese del cliente con primaria compagnia assicurativa
SPECIFICHE DI POLIZZA CAR**

Con riferimento agli impegni testé assunti sono qui di seguito elencate le specifiche minime che devono formare il contenuto della polizza cd 'Leasing' vincolata a favore della Società:

SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata deve corrispondere:

- per le opere: pari al valore del contratto di appalto

per le preesistenze: pari al valore di ricostruzione a nuovo "per tali intendendosi le opere o impianti presenti alla decorrenza di polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere anche se di proprietà di terzi"

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'

La Società si obbliga, fino alla concorrenza delle somme sotto indicate a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato.

CLAUSOLA DI VINCOLO

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di BNL LEASING S.P.A., PIAZZA LINA BO BARDI 3 20124 MILANO 20124 MILANO – di seguito denominata 'Locatore/Assicurato' –. A tale fine la Società/Compagnia di assicurazione si obbliga:

- a) a riconoscere detto vincolo come l'unico operante sulla copertura assicurativa e a mantenerlo invariato anche sulle polizze successive che sostituiranno la prima e sulle relative appendici;
- b) a non consentire, prima della scadenza della polizza e dei successivi rinnovi, la riduzione della garanzia prestata e a non disdettare la polizza o accettare la disdetta o richiesta di sospensione della garanzia da parte del Conduttore/Utilizzatore contraente, senza il preventivo consenso scritto del Locatore/Assicurato;
- c) a non accettare domande di variazione della polizza da parte del Conduttore/Utilizzatore, senza il preventivo consenso scritto del Locatore/Assicurato e a comunicare a quest'ultimo ogni eventuale circostanza che possa menomare o pregiudicare l'operatività della garanzia assicurativa;
- d) a fornire la garanzia prevista in modo continuativo, entro il termine di scadenza del vincolo, fino a quando il Locatore/Assicurato ne abbia interesse, anche nel caso che il Conduttore/Utilizzatore non faccia fronte al pagamento delle rate di premio, purché il premio stesso venga corrisposto dal Locatore/Assicurato;
- e) a tal fine, a comunicare al Locatore/Assicurato, a mezzo lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dalla data di ricevimento, l'eventuale disdetta o richiesta di sospensione della garanzia che dovesse pervenire da parte del Conduttore/Utilizzatore, nonché il mancato pagamento del premio entro il termine previsto o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla Sua naturale scadenza;
- f) a far riconoscere al Locatore/Assicurato la facoltà di provvedere al pagamento della rata di premio entro i successivi trenta giorni e, in deroga a quanto indicato al primo comma dell'art.1901 c.c., a prestare la garanzia in modo continuativo, anche nel periodo intercorrente tra la scadenza della rata di premio ed il suo pagamento da parte del Locatore/Assicurato, nonché per trenta giorni successivi alla comunicazione ad esso Locatore/Assicurato dell'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza;
- g) a liquidare esclusivamente a BNL LEASING S.P.A. l'indennizzo assicurativo dovuto, salvo nostra espressa autorizzazione a liquidare direttamente il Conduttore/Utilizzatore.

RIEPILOGO caratteristiche e condizioni di copertura minime Polizza CAR

CONTRAENTE	: deve corrispondere al locatario del contratto di leasing
ASSICURATO	: BNL LEASING S.P.A. (anche nella sua eventuale qualità di committente), il Contraente, il Committente, l'Appaltatore, i Subappaltatori
DECORRENZA	: decorrenza pari alla data di inizio lavori per il rischio cantiere
VINCOLATARIA	: BNL LEASING S.P.A.
SCADENZA VINCOLO	: non deve essere antecedente alla scadenza del contratto di leasing
FIRMA ASS.NE VINCOLO	: deve essere presente
FIRMA ASS.NE	: deve essere presente

GARANZIE DA INSERIRE IN POLIZZA:

RC DELLA PROPRIETA'	: il massimale non deve essere inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per anno
	: pluralità di assicurati – RC Incrociata
	: rimozione, franamento, cedimento

GARANZIE:

	Valore da assicurare:
Opere	Pari al valore del contratto di appalto
Opere preesistenti	pari al valore di ricostruzione a nuovo
Costi di demolizione e sgombero	
Errori di progettazione e calcolo	
Manutenzione estesa	
Eventi socio-politici	

Sarà indispensabile che, al rilascio del certificato di collaudo o comunque in qualunque altro momento si verifichi una delle circostanze di cessazione dei rischi coperti dalla polizza CAR, venga stipulata la copertura assicurativa GLOBALE FABBRICATI per l'immobile finito con decorrenza pari alla cessazione della copertura CAR.